



**COMUNE DI BOVEZZO**  
(Provincia di Brescia)

AREA SERVIZI TECNICI  
Settore Ambiente Ecologia

**DISCIPLINA PER LA PRATICA DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO  
(COMPOSTAGGIO DOMESTICO)  
E ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01/04/2026

Sommario

<b>TITOLO I – PREMESSE E DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 DEFINIZIONE DI AUTOCOMPOSTAGGIO .....	3
ART. 2 DEFINIZIONE DI UTENTI .....	4
ART. 3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO.....	4
<b>TITOLO II – ALBO COMPOSTATORI.....</b>	<b>5</b>
ART. 4 ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI .....	5
ART. 5 ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI.....	5
ART. 6 UTENZE AVENTI DIRITTO .....	5
<b>TITOLO III – CRITERI APPLICATIVI .....</b>	<b>6</b>
ART. 7 CRITERI DI CONDUZIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO.....	6
ART. 8 POSIZIONAMENTO DELLE COMPOSTIERE RISPETTO A CONFINI ED EDIFICI IN CUI SI PREVEDE LA PRESENZA DI PERSONE .....	7
<b>TITOLO IV – MONITORAGGIO .....</b>	<b>7</b>
ART. 9 CONTROLLI SULL’AUTOCOMPOSTAGGIO.....	7
<b>TITOLO V – GESTIONE DELL’ALBO.....</b>	<b>8</b>
ART. 10 RINNOVO E CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI.....	8
ART. 11 TENUTA DELL’ALBO COMPOSTATORI COMUNALE .....	8
<b>TITOLO VI – AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>8</b>
ART. 12 RIDUZIONE TRIBUTARIA .....	8
ART. 13 DECADENZA DALLA RIDUZIONE TRIBUTARIA.....	8

## **TITOLO I – PREMESSE E DEFINIZIONI**

L'Amministrazione comunale del Comune di Bovezzo (BS), al fine di promuovere la cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale e di implementare le azioni volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti, intende favorire l'estensione della pratica del compostaggio domestico da parte dei propri cittadini.

I rifiuti organici e vegetali rappresentano più di un quarto dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e poterli recuperare attraverso il compostaggio domestico contribuisce a raggiungere contemporaneamente diversi obiettivi:

- gestire meglio i rifiuti di casa;
- ridurre i conferimenti degli scarti da giardino;
- inquinare di meno (diminuendo le necessità di trasporto dei rifiuti);
- fare del bene al proprio orto e ai fiori (potendo avere un fertilizzante gratuito ed abbondante);
- ridurre le spese di gestione dei rifiuti (diminuendo i rifiuti che necessitano di essere trasportati e conferiti ad un impianto di trattamento).

In questo modo è possibile ottenere una risorsa ecologica estremamente preziosa e ricca di nutrienti essenziali per il giardinaggio e l'agricoltura, riduce la necessità di acquistare fertilizzanti chimici, spesso costosi e non sempre ecologici, migliorando la qualità del terreno, favorendo la ritenzione idrica e la struttura del suolo, rendendolo più fertile e sano per la crescita delle piante.

Il compostaggio domestico, inoltre, sempre più spesso è incluso nell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado come laboratorio ambientale per sensibilizzare le nuove generazioni alla responsabilità sociale sul tema della tutela dell'ambiente e del proprio territorio, in un'ottica di economia circolare.

### **ART. 1 DEFINIZIONE DI AUTOCOMPOSTAGGIO**

Il compostaggio è un processo biologico di stabilizzazione aerobica (che necessita cioè dell'ossigeno presente nell'aria) dei rifiuti organici. Queste materie, grazie all'azione di batteri, funghi e insetti contenuti nel terreno e negli scarti, si decompongono trasformandosi in soffice terriccio ricco di humus, che svolge importantissime funzioni:

- migliora la struttura dei suoli sabbiosi;
- aiuta a trattenere l'acqua nel terreno contrastandone l'essiccamento;
- aumenta la porosità del terreno, ne favorisce l'aerazione e migliora la permeabilità;
- rende più soffici e facili da lavorare i terreni argillosi;
- ha una funzione tampone, cioè si oppone alle variazioni di acidità;
- la sua lenta decomposizione libera composti minerali di carbonio, azoto, fosforo e potassio, che verranno utilizzati dalle piante, fungendo così da riserva di nutrienti a lenta cessione per gli organismi vegetali.

L'autocompostaggio è definito dall'articolo 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come "*compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto*". Consiste pertanto nella trasformazione da parte delle utenze degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di bio-ossidazione (compostaggio).

L'autocompostaggio può essere effettuato dalle singole utenze domestiche (famiglie) che abbiano

disponibilità di aree verdi pertinenziali, o quanto meno adiacenti, all'abitazione che costituisce presupposto del tributo comunale relativo ai rifiuti (di seguito indicato come TARI), dove effettuare il compostaggio e poter utilizzare il compost prodotto.

Le condizioni per la classificazione delle operazioni come "autocompostaggio" sono:

- la gestione in conto proprio;
- l'origine dello scarto organico dalle utenze stesse;
- il conferimento diretto da parte delle utenze dello scarto nel sistema di compostaggio;
- l'uso a titolo personale e non commerciale del compost prodotto, presso l'utenza o le aree comuni, senza cessione a terzi.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI UTENTI**

Sono definiti "utenti" i nuclei familiari intestatari di una utenza domestica TARI attiva nel Comune di Bovezzo e pertanto beneficiari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

## **ART. 3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO**

L'autocompostaggio deve essere effettuato con diligenza, seguendo le buone pratiche previste in materia, evitando di procurare disagi ai residenti quali formazione di cattivi odori e presenza di roditori e altri animali simili, e nel rispetto dalle varie norme di settore, delle norme igienico sanitarie e dalle norme a carattere locale (PGT, regolamento edilizio e regolamento di Polizia Urbana).

L'autocompostaggio può essere effettuato con le seguenti modalità, sempre nel rispetto delle normative di settore:

- in buca o in fossa;
- in cumulo;
- con composter fai da te;
- con compostiera in plastica, legno o altri materiali idonei.

Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione e/o ai locali che costituiscono presupposto della TARI, conferendovi i propri avanzi di cucina, gli scarti dell'orto e del giardino. L'uso del compost prodotto a seguito dell'innesco del naturale processo di biossidazione, che dopo qualche mese restituisce un ammendante organico – il compost – che può essere utilizzato direttamente per fertilizzare piante da interno e da esterno, aiuole ed orti, deve avvenire negli stessi terreni succitati o in vasi collocati nelle aree private e pertinenziali, senza possibilità di cessione a terzi.

La massa in compostaggio deve risultare ben aerata, in particolare nella fase termofila di degradazione rapida dei rifiuti organici. Per realizzare questa condizione è meglio miscelare gli scarti con un elevato contenuto d'acqua insieme a scarti asciutti e legnosi, come foglie secche e ramaglie sminuzzate. In questo modo si evita il compattamento e si crea una rete di interstizi in cui l'aria può circolare naturalmente. Nel caso in cui il compost tenda a compattarsi, è necessario lavorarlo con una forca o altro attrezzo, in modo da ripristinare un'adeguata aerazione.

Il Comune di Bovezzo potrà organizzare, in collaborazione con il Gestore del servizio di igiene urbana, campagne di sensibilizzazione alla pratica del compostaggio domestico mediante incontri formativi specifici sui temi quali prevenzione dei rifiuti e lotta allo spreco alimentare, composizione dei rifiuti organici, tecniche di compostaggio domestico e corretto utilizzo delle compostiere, con indicazione dei rifiuti utilizzabili/da evitare e dei vantaggi ambientali derivanti da tale pratica, distribuzione di materiale informativo e divulgazione di buone pratiche tramite workshop e gruppi di lavoro.

## **TITOLO II – ALBO COMPOSTATORI**

### **ART. 4 ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI**

Il Comune di Bovezzo istituisce, a decorrere dall'anno 2026, l'Albo dei Compostatori.

L'Albo è l'elenco, contenuto in un data base estraibile in foglio elettronico (formato Excel, Calc, csv ecc.), degli utenti che dichiarano di praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del presente disciplinare e pertanto trattare in modo autonomo parte della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) prodotto dalla propria utenza domestica, non conferendola al servizio pubblico, e con indicazione, in apposita sezione dell'Albo denominata "sgravi Tari", delle utenze che abbiano presentato richiesta ai sensi del successivo art. 12 per accedere alle agevolazioni e sgravi eventualmente previsti dal Comune.

L'Albo dei Compostatori, previsto nelle Linee Guida del DM Ambiente 26/05/2016, contiene le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio e per riconoscere alle stesse la riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti eventualmente spettante.

L'Amministrazione comunale potrà valutare l'opportunità di realizzare un Albo dei Compostatori Digitale, che permetta la raccolta e la gestione delle informazioni dagli utenti e dai soggetti incaricati dal Comune utilizzando apposita applicazione informatica accessibile gratuitamente tramite dispositivi mobili quali smartphone o tablet.

Le informazioni minime necessarie per ciascuna utenza iscritta all'Albo sono quelle di seguito indicate:

- dati identificativi e recapiti del dichiarante
- identificazione dell'utenza domestica attraverso l'ID utenza tributo
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter acquistato o fornito, composteur fai da te, buca, cumulo, altro ecc.)
- volume (litri)
- ubicazione dell'attrezzatura
- data ultimo controllo (giorno/mese/anno), cognome e nome del rilevatore, ente di appartenenza o affidatario dell'incarico.

### **ART. 5 ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI**

L'iscrizione all'Albo Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto ai sensi del successivo art. 6, con domanda di iscrizione effettuata attraverso compilazione di apposita modulistica, quale il modulo di richiesta per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di n. 1 compostiera domestica da parte del Comune di Bovezzo e/o la richiesta di riduzione della quota variabile TARI.

### **ART. 6 UTENZE AVENTI DIRITTO**

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori comunale sono le utenze domestiche che si assumono l'impegno di:

- praticare l'autocompostaggio, sulla base delle buone pratiche illustrate nel presente disciplinare;

- trattare in modo autonomo parte della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) prodotto dalla propria utenza domestica e pertanto ridurre la quantità della frazione organica ("umido") conferita al servizio pubblico, limitandola ai soli materiali di cui all'art. 7, difficilmente compostabili in ambito domestico e che possono diventare attrattivi per roditori ed animali selvatici, quali scarti di carne, pesce, formaggio;
- formarsi e informarsi sulla pratica dell'autocompostaggio, in proprio e/o usufruendo dei materiali informativi e delle iniziative specifiche organizzate dal Comune;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di controllo organizzate dal Comune, compreso l'eventuale automonitoraggio, garantendo la possibilità di accesso, da parte di personale specificamente incaricato, all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio.

L'assunzione degli impegni ed il possesso dei requisiti necessari sono dichiarati all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

L'iscrizione all'Albo Compostatori si intende perfezionata a seguito dell'esito positivo della verifica che le informazioni inserite dall'utente nella richiesta di iscrizione all'Albo corrispondano a quelle di un'utenza TARI regolarmente censita e attiva, nonché previa verifica della regolarità dei pagamenti delle annualità TARI emesse precedentemente presentazione della richiesta.

### **TITOLO III – CRITERI APPLICATIVI**

#### **ART. 7 CRITERI DI CONDUZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO**

Il fine di effettuare l'autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le prescrizioni di seguito indicate:

- miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligneo-cellulosico (rami, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche e un corretto rapporto Carbonio/Azoto. Il materiale migliore allo scopo è il "biotriturato" di potature legnose;
- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentare la stessa (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile;
- limitare, tra gli altri materiali compostabili, il conferimento di cenere e di fazzoletti/carta da cucina;

Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta o usufruire del servizio di raccolta domiciliare, ove attivato.

Per il recupero degli altri rifiuti organici per i quali sia opportuno limitarne l'utilizzo per l'autocompostaggio (scarti di origine animale e altri sopra citati) le utenze possono conferire tali rifiuti al sistema di raccolta in essere per la frazione umido.

## **ART. 8 POSIZIONAMENTO DELLE COMPOSTIERE RISPETTO A CONFINI ED EDIFICI IN CUI SI PREVEDE LA PRESENZA DI PERSONE**

Il posizionamento della compostiera deve rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile e/o dal Regolamento locale d'igiene, calcolate dal punto più vicino del perimetro esterno della compostiera, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.

Le distanze di cui ai precedenti paragrafi possono essere ridotte in caso di accordo scritto con i vicini interessati, fermo restando che l'autocompostaggio dovrà essere praticato in un luogo idoneo del proprio orto/giardino e con modalità tali da non arrecare nocumento al vicinato.

## **TITOLO IV – MONITORAGGIO**

### **ART. 9 CONTROLLI SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO**

L'accertamento della permanenza della qualità di avente diritto, dell'effettiva pratica del compostaggio domestico con conseguente diminuzione della frazione organica conferita al pubblico servizio e dell'osservanza delle disposizioni del presente disciplinare, per le sole utenze che sono inserite nella sezione dell'albo denominata "sgravi Tari", dovrà essere disposta annualmente dall'Ufficio Tributi, il quale si dovrà avvalere del personale dell'Ufficio Tecnico e/o dei Tutor Ambientali, qualora istituiti, e/o dell'Ente gestore del servizio di igiene urbana, con ogni mezzo ritenuto idoneo, ivi compresi sopralluoghi presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nelle aree adiacenti dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

I controlli verranno disposti dall'Ufficio a campione, nella misura minima del 10% sul totale degli utenti iscritti all'Albo, estratti mediante sorteggio.

Con le medesime modalità, avvalendosi anche dell'ausilio dei Tutor Ambientali, qualora istituiti, e/o dell'Ente gestore del servizio di igiene urbana, l'Ufficio Tecnico potrà disporre controlli a campione altresì per le utenze iscritte nell'Albo Compostatori comunale che non beneficiano di sgravi tributari.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, previa comunicazione scritta all'utente, verrà disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo dei Compostatori; qualora l'esito del controllo sia positivo con riserva, potrà essere programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale, se l'esito non sarà positivo, previa comunicazione scritta all'utente, verrà disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo.

Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa o neghi l'accesso al personale incaricato dell'effettuazione del controllo da parte del Comune verrà invitata a

contattare gli uffici competenti per fissare un secondo appuntamento entro 10 giorni. In caso di mancato contatto dell'utenza per fissare il secondo sopralluogo o in caso di ulteriore assenza, non essendo possibile procedere al controllo, verrà disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo.

## **TITOLO V – GESTIONE DELL'ALBO**

### **ART. 10 RINNOVO E CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI**

L'iscrizione all'Albo Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente presentata dall'utenza la richiesta di cancellazione dall'Albo, ovvero venga disposta, ai sensi dell'art. 7, la cancellazione d'ufficio per accertata perdita dei requisiti di cui all'art. 6, compreso il mancato pagamento della TARI delle annualità precedenti.

Il rinnovo presuppone la continuità dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Compostatori.

### **ART. 11 TENUTA DELL'ALBO COMPOSTATORI COMUNALE**

La regolare tenuta dell'Albo Compostatori e le attività ad esso connesse sono gestite, ognuno per la parte di propria competenza, dall'Ufficio Tributi solo per la "sezione sgravi Tari" e dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bovezzo, con il supporto del Gestore del Servizio di igiene urbana e dei Tutor Ambientali, qualora istituiti.

## **TITOLO VI – AGEVOLAZIONI**

### **ART. 12 RIDUZIONE TRIBUTARIA**

Gli utenti che effettuano l'autocompostaggio e che sono iscritti all'Albo Compostatori potranno presentare richiesta di riduzione della quota variabile TARI.

I requisiti, i tempi e le modalità per l'accesso all'agevolazione sono stabiliti dal *Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)* vigente nel periodo d'imposta.

I riferimenti alla TARI valgono, per quanto compatibili, anche per eventuali tributi o tariffe sostitutivi aventi lo stesso oggetto.

### **ART. 13 DECADENZA DALLA RIDUZIONE TRIBUTARIA**

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale in percentuale rispetto alla frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. In caso di cancellazione d'ufficio per effetto di esito negativo dei controlli effettuati, la decadenza vale per l'intero anno in corso.

A tal fine, l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Tecnico del Comune di Bovezzo condividono le informazioni contenute nell'Albo Compostatori per le determinazioni in capo a ciascuno dei due uffici.